|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Vendita oggetti usati** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  L’articolo 6, del DLgs 222 del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di oggetti usati; permane comunque l’obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l’annotazione delle vendite. Ne consegue che, fatte salve le attività di cui ai punti successivi) la vendita di oggetti usati soggiace solo alla normativa afferente l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio (Vicinato, Media e Grande struttura di vendita, Forme speciali di vendita).  **Vendita di preziosi antichi o usati**  **La vendita su aree pubbliche di oggetti in metalli preziosi antichi o usati resta vietata.**  **Vendita oggetti a valore storico o artistico**  Oggetti con valore storico o artistico (cioè con oltre 70 anni), autovetture d’epoca (cioè con oltre 75 anni), elencati **nell’allegato A)** del [**DLgs 22/01/2004, n. 42**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm), **restano soggetti alla dichiarazione preventiva** e registrazione ai sensi del **Capo IV, sezione III,** dello stesso Decreto.  La dichiarazione preventiva va inoltrata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) mediante PEC e utilizzando il [**modulo predisposto.**](Modulistica/1AP%20Dichiarazione%20di%20cose%20storiche%20o%20artistiche.pdf)L’attività può essere esercitata ad avvenuta ricevuta della dichiarazione da parte del SUAP.  **La vendita di oggetti antichi a valore storico o artistico è permessa solo in occasione di Mostre mercato o Fiere dell’antiquariato.**  [**Modalità d’esercizio**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\2%20Settore%20Commercio%20fisso\Modalità%20vendita%20armi.pdf)  Per la vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico.  Per la vendita di oggetti usati che possano essere riutilizzati come indumenti od oggetti correlati alla preparazione e consumo di alimenti, la loro vendita deve essere accompagnata da una certificazione attestante la loro igienizzazione.  I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.  [**Normativa di riferimento**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 3^**](file:///C:\Walter\sportello%20unico\Progetto%20PUC\TUR\Parte%203%5e.pdf) - Commercio su aree pubbliche.  **Note:** | | |